



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 27

PROT. N. 0008041

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CIMITERO COMUNALE A VALERE DAL 4 MAGGIO 2020.*

### IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- 1) il decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- 2) il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- 3) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1, comma 1, punto e) ove si prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici sia condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone ed in particolare della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con la facoltà per il Sindaco di disporre la chiusura di specifiche aree qualora non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto e con la

precisazione che le aree attrezzate per il gioco dei bambini restino chiuse.

- 4) il decreto del presidente della regione Piemonte n. 50 del 2.05.2020 avente ad oggetto "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

DATO ATTO che con domenica 3 aprile è cessato l'effetto della precedente ordinanza n. 17 del 20.03.2020.

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo della stessa presentano ancora caratteri di problematicità sull'intero territorio del Comune di Pianezza.

DATO ATTO che nel cimitero comunale, non possono essere assicurate le condizioni di sicurezza di cui all'art. 1, comma 1 punti d) ed e) del DPCM sopra citato.

RITENUTO quindi disporre, l'apertura al pubblico del cimitero comunale, con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.00, ammettendo la presenza di un numero massimo di 15 (quindici) persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze.

VALUTATO inoltre, che al fine di evitare un aumento di contagi tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all'interno del cimitero comunale, avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso.

CONSIDERATO necessario altresì, consentire la presenza dei congiunti per l'estremo saluto adeguando il contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, impartendo le seguenti precisazioni; in caso di funerale:

- per ogni feretro è consentita la permanenza nella camera mortuaria al massimo di quattro persone alla volta, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- sono consentite cerimonie commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza massimo di 15 persone, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di 15 persone tra familiari, parenti e congiunti, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.

In caso di visita ai defunti:

- sono consentite visite ai defunti al massimo di quattro familiari, parenti e congiunti alla volta, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le eventuali operazioni di manutenzione quali apposizione e sostituzione fiori e piccola pulizia, dovranno essere effettuati previo utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso;

RICHIAMATO il comma 5, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra espresse, l'apertura al pubblico dal giorno 5.05.2020 del cimitero comunale negli orari dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

### **DISPONE**

- a) nel cimitero comunale deve essere rispettato l'obbligo della distanza di almeno un metro. L'accesso al cimitero dovrà avvenire nel rispetto delle norme citate e non costituire assembramento tra persone, pertanto la capienza massima sarà quindi calcolata nel n. di 20 accessi massimi per ora.

- b) tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo al cimitero comunale avranno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;
- c) Per ogni feretro è consentita la permanenza nella camera mortuaria al massimo di quattro persone alla volta, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- d) Sono consentite cerimonie commemorative all'interno delle aree cimiteriali, preferibilmente all'aperto, con la presenza massimo di 15 persone, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- e) Le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di 15 persone tra familiari e operatori esterni, nel rispetto della distanza minima di un metro tra i presenti. Gli operatori delle imprese di onoranze funebri e gli operatori cimiteriali dovranno essere dotati di adeguati DPI.
- f) Sono consentite visite ai defunti al massimo di quattro familiari, parenti e congiunti alla volta, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- g) Le eventuali operazioni di manutenzione quali apposizione e sostituzione fiori e piccola pulizia, dovranno essere effettuati previo utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti monouso;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Alle Autorità e organi di Protezione Civile interessate;
- Ai Sindaci dei Comuni confinanti in relazione all'emergenza in premessa;
- Agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 .

Pianezza, li 04/05/2020

IL SINDACO  
CASTELLO Antonio

\_\_\_\_\_ (Firmato in originale) \_\_\_\_\_